



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 del Reg.	<i>Oggetto: Realizzazione di una pista ciclabile con annessa area di sosta attrezzate: Autorizzazione Ferrovie dello Stato per attraversamenti e parallelismo. Approvazione Schema Convenzione Contrattuale.</i>
Data 03.02.2015	

L'anno Duemilaquindici il giorno 03 del mese di FEBBRAIO alle ore 12,20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista	SI	
3)	TEMPO Sergio	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
Totale		06	

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Realizzazione di una pista ciclabile con annessa area di sosta attrezzate: Autorizzazione Ferrovie dello Stato per attraversamenti e parallelismo. Approvazione Schema Convenzione Contrattuale.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Realizzazione di una pista ciclabile con annessa area di sosta attrezzate: Autorizzazione Ferrovie dello Stato per attraversamenti e parallelismo. Approvazione Schema Convenzione Contrattuale.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta attrezzate:
 Autorizzazione Ferrovie dello Stato per attraversamenti e parallelismo
 Approvazione Schema Convenzione Contrattuale

Proponente : L'Assessore ai LL.PP
(Sergio Tempo)
 Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.
 Data 03/02/2015

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**
 Data 03/02/2015
 Il Responsabile: Ing. Luigi Francesco

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
 Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE
 Data 03/02/2015
 Il Responsabile: D.ssa Maria Luisa Mercuri

Intervento Capitolo / PEG
 Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
 - variaz. In aumento.....
 - variaz. In diminuzione.....
 - somme già impegnate.....
 - somma disponibile.....
 Data
 Il Responsabile: D.ssa Maria Luisa Mercuri

Data e ora della seduta 03/02/2015
ore 12.30

Determinazione dell'organo deliberante
Si APPROVA LA PROPOSTA

SABATINO	MORELLI G.B.	TEMPO	RUBINO	CANNATA	PATI

Deliberazione n° <u>24</u>	Presenti n° <u>6</u>	Voti Favorevoli n° <u>6</u>	Voti Contrari n° _____	Astenuti n° _____
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------

Imm.Esecutiva <u>SI</u>	Capigruppo <u>SI</u>	Prefettura _____
----------------------------	-------------------------	---------------------

Rimettere copia a:

1) Sindaco	 Il Segretario Generale
2) Servizi Finanziari	
3).	

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che per la realizzazione dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta attrezzata, in base alle previsioni di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Municipale n.79 del 11.06.2013, è stato necessario avanzare istanza alla Rete Ferroviaria Italiana per ottenere il consenso ad interferire la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria con cinque attraversamenti in corrispondenza del km 222+278, del km 223+564, del km 223+771, del km 224+482 e del km 225+191 e parallelismo dal km 223+354 al km 225+335;
- che la Spett.le FERSERVIZI – Gruppo Ferrovie dello Stato – Zona Sud – Distaccamento Servizi Immobiliari di Palermo, con nota raccomandata ar del 12.12.2014, inserita al protocollo comunale al n. 20196 del 18.12.2012, ha indicato quanto necessario alla stipula della relativa convenzione;
- che i versamenti richiesti sono stati effettuati:
 - con mandato n.59 del 02.02.2015 di €.25.516,54 per compensi relativi ai parallelismi ed agli attraversamenti;
 - con mandato n.60 del 03.02.2015 di €.11.148,78 per le spese di istruttoria, sorveglianza e collaudo;
 - con bollettini postali del 03.02.2015 contraddistinti dal VCYL n.0214, 0215, 0216, 0217, 0218 e 0219 per complessivi €.25.701,39 per deposito cauzionale;
- che tra le altre cose è stato richiesto la firma e la restituzione dello schema della Convenzione Contrattuale che dovrà disciplinare nel tempo la costruzione e l'esercizio degli attraversamenti e parallelismi in parola, unitamente alla copia della delibera di approvazione;

VISTO lo schema della convenzione di che trattasi, che alla presente si allega per formarne parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla preventiva approvazione;

DELIBERA

Approvare, come approva, lo schema della Convenzione Contrattuale tra la Rete Ferroviaria Italiana ed il Comune di Amantea che disciplina la costruzione e l'esercizio dei cinque attraversamenti in corrispondenza del km 222+278, del km 223+564, del km 223+771, del km 224+482 e del km 225+191 e del parallelismo dal km 223+354 al km 225+335, necessari alla realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta attrezzata, secondo le previsioni di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Municipale n.79, che alla presente si allega in copia per formarne parte integrale e sostanziale.

Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.


IL COMPILATORE

SCHEMA

N _____/2014

RUBRICA ATTI PRIVATI

=====

=====

FERSERVIZI SpA

ZONA SUD

DISTACCAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI

SEDE DIPALERMO

=====

CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il consenso ad interferire tramite cinque attraversamenti realizzati con pista ciclabile la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria, linea FS, in corrispondenza del km 222+278, del Km. 223+564, del Km. 223+771, del Km. 224+482 e del Km. 225+191 e parallelismo dal Km. 223+354 al Km. 225+335 fra le Stazioni di Longobardi e di Campora S.G. in Comune di Amantea (CS), foglio n° 5 particella n°17, foglio n° 14 particella n° 32 e foglio n° 18 particella n° 2 e n° 7.

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d. lgs n. 188/2003, costituita ai

sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 32.007.632.680,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92, CF 01585570581, partita IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, costituita ai sensi del diritto italiano, capitale sociale Euro 8.170.000,00 con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04207001001 (di seguito denominata Ferservizi) ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari dell'11/04/2013 nella persona dell'Arch. Ettore Giangalivigni nato a Palermo il 28/03/1972 nella sua qualità di Responsabile del Distaccamento Servizi Immobiliari della Zona Sud sede di Palermo di Ferservizi S.p.A., in virtù dei poteri conferitigli

E

il Comune di Amantea , (di seguito denominato Richiedente) con sede ad Amantea (CS) in Corso Umberto I°, codice partita IVA n 00363060781 e per esso il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ come risulta dal documento conservato agli atti presso Ferservizi Spa Zona Sud sede di Palermo –

Distaccamento Servizi Immobiliari, si conviene e si stipula quanto segue

P R E M E S S O C H E:

il Richiedente ha avanzato istanza, ai sensi del DPR 753/'80 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", per ottenere il consenso ad interferire la linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria, linea FS, in corrispondenza del km 222+278, del Km. 223+564, del Km. 223+771, del Km. 224+482 e del Km. 225+191 e parallelismo dal Km. 223+354 al Km. 225+335 fra le Stazioni di Longobardi e di Campora S.G. in Comune di Amantea (CS), con pista ciclabile;

l'opera d'arte è stata ritenuta compatibile con la linea ferroviaria da attraversare;

le Parti dichiarano e si danno atto che il conseguente impegno di beni strumentali all'esercizio ferroviario ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(consenso)

RFI consente al Richiedente di interferire con la linea ferroviaria Battipaglia

– Reggio Calabria, linea FS, in corrispondenza del km 222+278, del Km. 223+564, del Km. 223+771, del Km. 224+482 e del Km. 225+191 e parallelismo dal Km. 223+354 al Km. 225+335 fra le Stazioni di Longobardi e di Campora S.G. in Comune di Amantea (CS), con pista ciclabile.

Restano a carico del Richiedente stesso, la richiesta verso Terzi e l'ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri provvedimenti.

ARTICOLO 2

(prescrizioni)

I lavori di cui al presente Atto dovranno essere eseguiti in conformità degli allegati 1) progetto e 2) prescrizioni tecniche che, firmati dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

I lavori stessi saranno eseguiti a totali cure, spese e responsabilità del Richiedente a mezzo di regolare ditta incaricata ma sotto la sorveglianza del personale ferroviario a ciò preposto e secondo le prescrizioni di modo e di tempo che il personale stesso impartirà in relazione all'esercizio ferroviario, alla sua sicurezza, alla sua regolarità, connesso anche all'incolumità pubblica. Qualunque prestazione o lavoro che si rendesse necessario per eliminare danni ed inconvenienti di qualsiasi genere causati dalla costruzione stessa sarà a totale carico del Richiedente.

Tuttavia, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, RFI si riserva il

diritto di richiedere, a cura e totali spese del Richiedente, tutte quelle varianti al progetto del realizzando manufatto che, a suo esclusivo giudizio, senza alterarne le caratteristiche essenziali, considerasse necessarie in relazione alle proprie esigenze. In tale evenienza il Richiedente non potrà sollevare eccezioni o pretendere compensi o indennizzi e RFI per tale circostanza non è ritenuta, sotto alcun titolo, compartecipe del progetto, agli effetti di eventuali responsabilità derivanti dai lavori.

ARTICOLO 3

(proprietà manufatto o altra tipologia)

Il Richiedente provvederà a proprie cure, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione di tutte le opere site in corrispondenza della proprietà ferroviaria – RFI si riserva però il diritto di fare sorvegliare, da parte di proprio personale a ciò preposto, i suddetti lavori di manutenzione.

La relativa spesa sarà rimborsata a piè di lista dal Richiedente medesimo.

Prima di procedere ai lavori di manutenzione il Richiedente dovrà, comunque, darne avviso per scritto a RFI ed ottenerne il consenso.

Qualora il Richiedente non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere interessanti la ferrovia o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito, nei casi in cui RFI ritenesse anche semplicemente utile alla sicurezza e regolarità ferroviaria

l'esecuzione dei lavori stessi, potrà provvedervi direttamente ma a spese del Richiedente e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera oggetto del presente atto.

ARTICOLO 4

(oneri ferroviari iniziali)

RFI eseguirà tutti gli interventi necessari per mantenere la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, dietro rimborso delle relative spese da parte del Richiedente. Ove però durante il corso dei lavori detta somma versata risultasse insufficiente, qualunque possa essere stato il titolo delle spese sostenute, il Richiedente si obbliga ad effettuare altri versamenti supplementari, sempre infruttiferi, nella misura che sarà richiesta da RFI stessa, salvo conguaglio finale che verrà effettuato a fine lavori, dopo la redazione del verbale di accertamento della regolare esecuzione degli stessi. La gestione e la contabilizzazione dei lavori verranno eseguite seguendo le norme contabili in atto per lavori in conto terzi e nel rispetto dei Capitolati vigenti per RFI, documentazione tutta che il Richiedente dichiara di conoscere. La valutazione dei materiali di fornitura da parte di RFI avverrà in base ai prezzi che risulteranno ad RFI stessa al momento del loro impiego e sarà maggiorata del 10% per spese di magazzino e dell'8% per spese di trasporto per materiali pregiati e del 4% per i residui materiali. Le aliquote stesse sono al netto della maggiorazione percentuale per spese

generali di cui al successivo art. 16

RFI ha sostenuto inoltre oneri per l'istruttoria della pratica e sosterrà quelli per la sorveglianza, la vigilanza, il collaudo dei lavori eseguito direttamente dal Richiedente e la verifica di regolare esecuzione dei lavori per un importo a salvo conguaglio pari ad Euro 6.240,40 (Novemilacentotrentottovirgolatrentacinque), oltre ad un importo a fondo perduto pari ad Euro 2.897,95 (Duemilaottocentonovantasettevirgolanoventacinque), per la sola istruttoria della pratica.

I due importi di cui sopra saranno versati dietro fatturazione contabile, da effettuare a stipulazione avvenuta del presente Atto. In assenza di tali versamenti non potrà essere rilasciato il consenso all'inizio dei lavori. Trascorsi 60 (sessanta) gg dalla data di scadenza della fattura in assenza di pagamento, il presente Atto decadrà. In tale evenienza verrà emessa fattura di importo pari alla somma relativa all'istruttoria di cui sopra. Medesima somma verrà fatturata nel caso che il rapporto venga interrotto nell'ambito del periodo di 60 gg di cui sopra in assenza di pagamento. In caso di interruzione in un momento parimenti successivo, ma a pagamento già avvenuto, RFI tratterà quanto alla stessa dovuto dalla somma già versata dal Richiedente, oltre alle eventuali integrazioni qualora la stessa risulti insufficiente.

ARTICOLO 5

(penali per danni e ritardata ultimazione)

Tutti i lavori che comunque interessino la sede ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati da RFI mediante la sottoscrizione di un apposito "Verbale di accordi" (di seguito più brevemente Verbale) tra RFI e il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dei lavori dallo stesso incaricata.

Tutti i lavori riguardanti il manufatto di cui al presente Atto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo concordato di giorni 135 (Centotrentacinque) naturali consecutivi a partire dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 562,85 (cinquecentosessantadue /85).

I lavori che comportano soggezioni dell'esercizio ferroviario dovranno essere ultimati entro giorni 10 (dieci).

Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, le tempistiche dovessero protrarsi oltre il termine sopra indicato troveranno applicazione, nei confronti del Richiedente le seguenti penalità:

a) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:

-euro 2.974,93 (duemilanovecentosettantaquattro/93) più euro 309,39 (trecentonove/39) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 41.648,98 (quarantunomilaseicentoquarantotto/98) per le linee di "gruppo A" così come definite da RFI;

b) -se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 9.519,77 (novemilacinquecentodiciannove/77) per qualunque linea;

c) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 30.939,24 (trentamilanovecentotrentanove/24) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati da RFI, ovvero altra società del Gruppo, in conseguenza dell'evento, per qualunque linea.

Le somme dovute per i titoli a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili fra loro.

Qualora nel corso dei lavori il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dallo stesso incaricata abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, esso sarà tenuto, a proprie cura e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite da RFI, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora non vi provveda sarà facoltà di RFI procedere -anche avvalendosi di terzi- alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando al Richiedente le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura -ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressione di treni, l'adozione da parte di RFI di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario previsto per la tratta- comporteranno l'applicazione nei confronti del Richiedente, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 618,79 (seicentodiciotto/79) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 30.939,24 (trentamilanovecentotrentanove/24).

In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penali analoghe a quelle dei punti a), b) e c) del presente articolo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato..

ARTICOLO 6

(accertamento regolare esecuzione)

In assenza del collaudo e della verifica della regolare esecuzione dei lavori, entrambi con esito positivo e verbalizzati, non sarà possibile mettere in esercizio l'opera.

ARTICOLO 7

(manutenzione dell'opera interferente)

Alla manutenzione dell'opera interferente provvederà il Richiedente. Ogni onere derivante a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto sarà rimborsata di volta in volta dal Richiedente medesimo.

Nell'esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificano, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Prima di procedere ai lavori di manutenzione il Richiedente dovrà, comunque, darne avviso per scritto a RFI ed ottenerne il consenso.

Qualora il Richiedente non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere interessanti la ferrovia o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito, nei casi in cui RFI

ritenesse anche semplicemente utile alla sicurezza e regolarità ferroviaria l'esecuzione dei lavori stessi, potrà provvedervi direttamente ma a spese del Richiedente e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera oggetto del presente atto.

Nel caso ricorrano analoghe fattispecie, sarà inoltre applicato quanto previsto dal precedente art. 5 sulle penali per danni e ritardata ultimazione.

ARTICOLO 8

(interventi all'impianto ferroviario)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, comprese le opere annesse funzionali all'interferenza stessa, il Richiedente si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Nessun rimborso o indennità dovrà essere corrisposto da RFI al Richiedente per oneri che derivassero dalla manutenzione dell'impianto ferroviario.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

ARTICOLO 9

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare l'impianto solo per l'interferenza della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

ARTICOLO 10

(obblighi e responsabilità- esonero di RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza e dell'esercizio dell'impianto e della manutenzione dello stesso, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario non riconducibili a dolo o colpa grave e che non derivino dalla violazione di obblighi di ordine pubblico, la presenza dell'impianto interferente non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Il Richiedente stesso si assumerà pertanto l'onere dei relativi rimborsi a RFI per quanto da questa rimborsato

al soggetto danneggiato. Analogo principio vale per i danni subiti dal Richiedente.

Si dichiara, ad abbondanza, che le responsabilità del Richiedente non vengono meno, anche per quanto riguarda la stabilità dell'opera di cui al presente Atto, per il fatto dell'accettazione da parte di RFI del progetto allegato, né dalle prescrizioni che essa impartisse per l'esecuzione dei lavori né dal suo intervento nelle visite di cui ai precedenti articoli 6 (accertamento regolare esecuzione) e 7 (manutenzione dell'opera interferente).

ARTICOLO 11

(canoni per prestazioni di carattere continuativo)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) affinché l'opera oggetto della presente Convenzione contrattuale sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, il Richiedente corrisponderà alla medesima, a decorrere dall'anno 2015, le seguenti somme annuali anticipate:

- Euro 18.644,28 (Diciottomilaseicentoquarantaquattrovirgolaventotto) per i tratti di parallelismo ricadenti su proprietà ferroviaria;
- Euro 409,63 (Quattrocentonovevirgolasessantatre) per l'attraversamento al Km. 222+278;
- Euro, 436,74 (Quattrocentotrentaseivirgolasettantaquattro) per l'attraversa-

mento al Km. 223+564;

- Euro 406,62 (Quattrocentoseivirgolasessantadue) per l'attraversamento al Km. 223+771;

- Euro 632,52 (Seicentotrentaduevirgolacinquantadue) per l'attraversamento al Km. 224+482;

- Euro 466,86 (Quattrocentosessantaseivirgolaottantasei) per l'attraversamento al Km. 225+191;

Le somme stesse verranno rivalutate triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2017, in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto. Il primo versamento, a copertura dell'anno 2015 della somma posta a copertura delle prestazioni di carattere continuativo sarà richiesto e versato come per le somme di cui somme di cui all'art. 4 (spese esecuzione lavori) e si riferisce all'anno 2015.

ARTICOLO 12

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione contrattuale il Richiedente ha costituito i seguenti Depositi Cauzionali a favore di RFI di seguito elencati:

- Euro 18.644,28 (Diciottomilaseicentoquarantaquattrovirgolaventotto) per

i tratti di parallelismo ricadenti su proprietà ferroviaria;

- Euro 1.228,89 (Milleduecentoventottovirgolaottantanove) per l'attraversamento al Km. 222+278;

- Euro, 1.310,22 (Milletrecentodiecivirgolaventidue) per l'attraversamento al Km. 223+564;

- Euro 1.219,86 (Milleduecentodiciannovevirgolaottantasei) per l'attraversamento al Km. 223+771;

- Euro 1.897,56 (Milleottocentonovantasettevirgolacinquantasei) per l'attraversamento al Km. 224+482;

- Euro 1.400,58 (Millequattrocentovirgolacinquantotto) per l'attraversamento al Km. 225+191;

mediante versamento in conto corrente postale n° 16527046 intestato R.F.I. S.p.A. Contratti Attraversamenti e Parallelismi ferroviari - Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma, come risulta dalla ricevuta c/c postale n° del consegnate a Ferservizi dal Richiedente

Nel caso di rinnovo dell'Atto i depositi cauzionali saranno integrati con altri depositi in funzione della variazione ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La percentuale adottata sarà quella corrispondente alla variazione intervenuta tra il mese di ottobre dell'anno di scadenza dell' Atto ed il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di stipulazione dell'Atto stesso. Nel caso di cessazione

dell'interferenza i depositi cauzionali saranno svincolati dopo la cessazione della presente Convenzione contrattuale e la messa in pristino stato della proprietà ferroviaria, e zona limitrofa, a cura e spese del Richiedente -o a sue sole spese nel caso che i lavori debbano essere eseguiti da RFI- a condizione che non vi siano contestazioni al riguardo e che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti al Richiedente dall'articolato della Convenzione contrattuale stessa, compresa la stessa messa in pristino stato. Nel caso che RFI debba rivalersi su detti depositi cauzionali e che la stesso risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI. Nel caso di rinnovi, di subentri, quest'ultimi sia che siano preceduti e sia che non siano preceduti da un nuovo Atto, le garanzie dovranno essere ricostituite.

ARTICOLO 13

(trasferimento dei diritti)

Il Richiedente, previa accettazione della relativa richiesta da parte di Ferservizi e da proporre con un congruo anticipo, potrà farsi sostituire nella presente Convenzione Contrattuale da altro soggetto per le prestazioni non ancora eseguite. Una sostituzione effettuata in assenza di accettazione da parte di Ferservizi non libera il Cedente della Convenzione Contrattuale che resterà obbligato in solido con il Cessionario fino a formale accettazione da

parte di Ferservizi. Per le garanzie costituite dal Cedente sarà deciso di volta in volta, fermo restando che non potrà esserci vacanza.

E' facoltà di Ferservizi, in alternativa a quanto sopra, disciplinare la sostituzione del Richiedente mediante la stipula di una nuova Convenzione Contrattuale con il Cessionario e la cessazione consensuale della presente.

ARTICOLO 14

(trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa reciprocamente resa qui allegata come parte integrante e sostanziale del presente Atto. Pertanto le parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

ARTICOLO 15

(remunerazione spese e conti correnti di versamento)

Il presente atto avente per oggetto attraversamento della sede ferroviaria, i cui corrispettivi sono soggetti ad I.V.A. è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131 e ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa,

giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese relative al bollo ed alla registrazione sono a carico del Richiedente.

Le spese di stipula del presente Atto ed ogni altra inerente e conseguente la stessa, sono a carico del Richiedente, comprese le spese di spedizione delle fatture.

Per gli importi di cui al precedente art. 4 (oneri iniziali ferroviari) sarà utilizzato il conto della UNICREDIT GROUP il cui IBAN è il seguente: IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569 BIC UNCRITMMMCS intestato a RFI SpA indicando espressamente la causale.

Verrà utilizzato, invece, il conto postale con IBAN IT 20 X 07601 03200 000016527012 per la somma relativa alle prestazioni di carattere continuativo (*annua o capitalizzata che sia*) di cui al precedente art. 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo). (*Per il versamento del deposito cauzionale il conto corrente è quello postale il cui IBAN è il seguente IT 20 K076 0103 2000 0001 6527 046*). Gli identificativi dei conti di cui sopra sono quelli vigenti alla data della presente stipula. Eventuali successive modifiche verranno portate a conoscenza da parte di Ferservizi, o chi per essa, al Richiedente.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

ARTICOLO 16

(aliquote per spese generali e IVA)

Tutti gli importi di cui sopra indicati sono comprensivi del 10% per spese di carattere generale.

Tale aliquota costituisce parte integrante degli importi stessi.

Gli importi stessi dovranno essere maggiorati dell'IVA che è pari all'aliquota stabilita per legge.

ARTICOLO 17

(decadenza della Convenzione contrattuale)

La presente Convenzione contrattuale decade per colpa del Richiedente qualora lo stesso non esegua i relativi lavori entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio della autorizzazione da parte di RFI che, in tale evenienza, applicherà quanto previsto al precedente articolo 5 (penali e danni per ritardata ultimazione) relativamente al recupero delle somme corrispondenti alle spese ed oneri di ambito ferroviario.

ARTICOLO 18

(approvazione da parte del Richiedente)

Il presente Contratto è stato già approvato dal Richiedente con Delibera n° del resa immediatamente esecutiva, ed è valido ed impegnativo per entrambe le Parti.

ARTICOLO 19

(domicilio amministrativo)

Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come

segue:

- il Richiedente dichiara la propria sede amministrativa in Amantea (CS) in Corso Umberto I°, dichiara inoltre il proprio numero codice partita IVA n 00363060781;

- la Ferservizi dichiara la propria sede amministrativa in Roma Via Tripolitana n° 30 e il proprio numero di partita I.V.A. 04207001001.

Per eventuali controversie giudiziarie, relative al presente Atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ARTICOLO 20

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione contrattuale, saranno deferite alla competenza del Tribunale di Palermo.

ARTICOLO 21

(decorrenza e durata)

Il presente Atto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2022 con rinnovo per periodi novennali mediante stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza. Qualora la verifica di compatibilità dell'impianto interferente con le esigenze del servizio ferroviario motivasse modifiche all'impianto stesso, sarà applicato quanto indicato al precedente art. 8 "Interventi

all'impianto ferroviario". Il Richiedente, in tale evenienza, si obbliga in ogni caso a rimettere in pristino la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso della somma eventualmente già versata relativa alla remunerazione delle maggiori prestazioni. Sono a carico del Richiedente le spese che sosterrà RFI in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati.

In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso.

In fase di rinnovo gli importi indicati nella presente Convenzione Contrattuale saranno ripetuti con le medesime modalità e nella misura vigente all'epoca del rinnovo.

Tale misura sarà quella scaturita dall'adeguamento con gli indici nazionali pubblicati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai.

I termini temporali di variazione saranno quelli di ottobre precedente l'anno di nuova stipula rispetto ad ottobre precedente l'anno della presente stipula.

Il deposito cauzionale sarà integrato con uno ulteriore calcolato come sopra.

Gli oneri iniziali, fatto salvo il caso di verifiche ritenute opportune

funzionalmente alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno limitati alla sola istruttoria.

ARTICOLO 22

(Interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 circa la decadenza del presente Atto, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno della trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

ARTICOLO 23

(numero originali)

La presente Convenzione contrattuale viene stipulata in 3 originali in bollo, di cui uno per l'Ufficio del Registro.

ARTICOLO 24

(clausola di garanzia)

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o

corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell' Atto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del predetto Atto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

Redatto in tre esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti.

Palermo, li

per IL RICHIEDENTE

per la FERSERVIZI S p A

ZONA SUD

DISTACCAMENTO SERVIZI IMMOBILIARI

IL RESPONSABILE

(Arch. Ettore Giangalivigni)

Ai sensi dell'art. 1341 CC il Richiedente dichiara espressamente di approvare gli artt. 4 (oneri ferroviari iniziali), 5 (penali per danni e ritardata ultimazione), 7 (manutenzione dell'opera interferente), 8 (interventi all'impianto ferroviario), 10 (obblighi e responsabilità-esonero di RFI), 11 (canoni per prestazioni di carattere continuativo), 13 (trasferimento diritti), 17 (decadenza della Convenzione contrattuale), 20 (Foro competente), 22 (Interessi di mora) della presente Convenzione contrattuale.

Palermo, li

per IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") e successivi aggiornamenti, relativo alla tutela della persona e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali” Ferservizi SpA informa il

Richiedente di quanto segue:

I) i dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest’ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

per l’esecuzione del Atto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Atto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;

per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc.

per la gestione dell’eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale)

per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società

saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all’atto della sottoscrizione del presente Atto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l’adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe

trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Atto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera a);

società del Gruppo Ferrovie dello Stato le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;

società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;

consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in

caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

